



Città di Osimo

COMUNE DI OSIMO

Provincia di Ancona

UFFICIO PROGETTI SPECIALI EDILIZIA - URBANISTICA

Il Sindaco

Simone Pugnali

L'Assessore all'Ambiente

Michela Glorio

L'Assessore all'Urbanistica

Annalisa Pagliarecci

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETTICI (L.R. 30 marzo 2017, n. 12)

Progettisti:

Gruppo di Lavoro interno all'Ente:

Arch. Manuela Vecchietti

Geom. Fabio Luna

Geom. Dario Santagiustina

Arch. Donatella Paciarotti

Responsabile del Procedimento:

Arch. Manuela Vecchietti

Consulente per gli aspetti dell'elettromagnetismo:

Ing. Luca Fenucci

Dicembre 2020

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI RADIOELETRICI (L.R. 30 marzo 2017, n. 12)

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento Comunale per la localizzazione degli impianti radioelettrici disciplina la localizzazione e l'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistico - edilizia relativi all'istallazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti e dei sistemi fissi per radiocomunicazioni in conformità a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n° 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici) ed è redatto ai sensi della L.R. 30 marzo 2017, n 12 "Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione".

Il Regolamento ha le seguenti finalità:

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico ambientale e territoriale degli impianti radioelettrici;
- b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz, anche con riferimento agli impianti preesistenti e nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 riguardante "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz", e successive modifiche ed integrazioni. A questo scopo il presente Regolamento adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione;
- c) mitigare l'impatto visivo, estetico ed ambientale a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti attraverso l'uso razionale del territorio, tutelando l'ambiente, il paesaggio e i beni naturali in quanto risorse non rinnovabili;
- d) individuare i siti più idonei per la localizzazione dei nuovi impianti e per la delocalizzazione di quelli esistenti, minimizzando i vincoli all'uso del territorio con particolare riferimento alle destinazioni edificatorie e alle funzioni consentite. Ciò è da intendersi sia in riferimento alle nuove stazioni per telefonia mobile, sia in relazione ai nuovi impianti radioelettrici. Ciò in accordo a quanto previsto dall'art.10 della L.R. 12/2017 che indica quale scelta prioritaria per la localizzazione degli impianti radioelettrici, quella degli edifici o aree di proprietà pubblica;
- e) garantire un'adeguata ed efficiente gestione del servizio di telefonia mobile e degli impianti radioelettrici, in quanto servizi di pubblica utilità;
- f) promuovere la partecipazione proattiva tra l'Amministrazione comunale e i titolari degli impianti per un corretto inserimento degli stessi sul territorio comunale;
- g) garantire trasparenza dell'informazione alla cittadinanza ed ai portatori di interessi diffusi attivando meccanismi di partecipazione alle scelte.

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti di telefonia mobile e radioelettrici operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori, nonché gli impianti di ponti radio, installati nel

territorio del Comune di Osimo (art. 3 L.R. 12/2017). Il regolamento, alla luce della normativa vigente, non si applica agli impianti soggetti alla procedura semplificata di cui all'articolo 35 commi 4 e 4 bis del D. L. 98/2011 convertito con modificazioni, dalla Legge 111/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le planimetrie allegate al presente regolamento costituiscono la mappatura di localizzazione degli impianti sopra definiti, di cui al successivo art. 7. Tali planimetrie riguardano esclusivamente la localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile e degli impianti radioelettrici. Non sono pertanto riportati: gli impianti di emittenza radiofonica e televisiva, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della Legge Regionale n. 12/2017, gli apparati di radioamatori, gli impianti di cui al comma 5 art. 3 della Legge Regionale n. 12/2017 che si intendano installare nel territorio comunale per motivi di sicurezza ad uso esclusivo di reti e infrastrutture a carattere nazionale. Per tali impianti si rimanda alle norme attualmente vigenti.

Non può essere autorizzata l'installazione degli impianti di telefonia mobile e radioelettrici secondo quanto indicato al comma 1 precedente, al di fuori dei siti individuati nelle planimetrie allegate al presente regolamento. Tutto ciò fatto salvo comprovate esigenze di copertura del servizio, opportunamente documentate dal soggetto gestore in fase di predisposizione degli elaborati progettuali, con perizia giurata redatta da un tecnico abilitato da cui emerga l'impossibilità della localizzazione sui siti individuati e la salvaguardia della salute della popolazione. In tali casi l'eventuale area scelta per la localizzazione dovrà essere individuata nel rispetto dei criteri localizzativi e nell'ottica della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, in accordo con l'Amministrazione comunale che la approva anche integrando le planimetrie allegate al presente regolamento.

ARTICOLO 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI E DEFINIZIONI

Il Regolamento trova i principi legislativi nei seguenti provvedimenti:

- L 22 febbraio 2001 n. 36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- D.P.C.M. del 08/7/2003, Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenza comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
- D.Lvo n. 259 del 01/8/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche e ss. mm e ii;
- Legge n. 221 del 17/12/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)”;
- legge 11 novembre 2014, n 164 (conversione con modificazioni, del decreto-legge 12/11/14, n.133 (c.d. Decreto Sblocca Italia) “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;
- L.R. 30 marzo 2017, n. 12 “Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione”.
- D.L. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.

Si applicano le definizioni di cui all'art 3 della legge 22 febbraio 2001 n° 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici):

a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori;

c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

d) obiettivi di qualità sono:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

e) esposizione dei lavoratori: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

f) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

g) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia; nel presente regolamento gli impianti radioelettrici individuano sostanzialmente quelli per trasmissione dati nei sistemi di diffusione della banda larga e/o ultralarga.

h) impianto per telefonia mobile o stazione radio base: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

i) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

Altre definizioni:

a) "ponte radio": l'apparecchiatura accessoria per gli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione televisiva e sonora, in una data postazione, necessaria ad assicurare il collegamento direttivo fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della trasmissione di flussi informativi;

b) "microcella": la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile con potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt;

c) "gap-filler": impianto ripetitore di piccola potenza (potenza inferiore a 200 Watt), che funziona sulla stessa frequenza del trasmettitore al quale è collegato, impiegato per coprire le cosiddette "zone d'ombra";

d) "co-siting": Installazione di stazioni radio base di più gestori su di uno stesso sito.

ARTICOLO 4 - LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione dei campi elettromagnetici, sono quelli prescritti all'art. 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28.08.2003 e sono riportati nell'Allegato B.

I valori di attenzione si applicano all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere e loro pertinenze esterne quali balconi, terrazzi e cortili, ecc.

Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.

Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.P.C.M. 08/07/2003.

ARTICOLO 5 - OBIETTIVI DI QUALITÀ

Gli obiettivi di qualità sono:

- 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali; fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti, di cui all'Art. 2 del presente regolamento, dovrà avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione;
- 2) i valori di campo elettrico magnetico ed elettromagnetico, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate elettromagnetiche, sono fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. 08/7/2003 e riportati nell'Allegato B, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi;

ARTICOLO 6 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Le procedure autorizzative relative agli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi fanno riferimento alle norme contenute negli articoli 86 e seguenti del D.Lgs. 01/08/2003 n. 259 e ssmi ed all'art. 4 della L.R. 12/2017 e ssmi. Sono fatte salve le successive modifiche e semplificazioni apportate dalle sopravvenute normative nazionali e regionali vigenti in materia. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 12/2017, fermo restando il parere tecnico dell'ARPAM, ove previsto dalle disposizioni statali vigenti in materia, il Comune è l'ente locale competente per le procedure abilitative previste dagli articoli 86 e seguenti del D.Lgs. 259/2003, nonché per la procedura semplificata di cui all'articolo 35 commi 4 e 4bis del Decreto Legge 6 Luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111, di seguito riportati:

“4. Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi adempimenti amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di attivazione le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.

4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.”

Per gli impianti soggetti alla procedura semplificata di cui all'articolo 35, commi 4 e 4 bis, del D.L. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, il Comune territorialmente competente può adottare provvedimenti di modifica e delocalizzazione dei medesimi, previa consultazione dei gestori e dei titolari interessati, individuando soluzioni alternative, senza pregiudicare la funzionalità delle reti di radiotelecomunicazioni.

Le opere direttamente funzionali all'installazione e all'esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile e radioelettrici, comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra (shelters), la collocazione di pali, torri faro, e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni, etc. nonché la costruzione di eventuali vani o locali interrati o fuori terra finalizzati all'accoglimento delle apparecchiature tecnologiche sono assoggettati al provvedimento autorizzatorio appropriato alla consistenza edilizia dell'intervento proposto, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia edilizia, nell'ambito del procedimento istruttorio relativo al rilascio dell'autorizzazione prevista dal D.Lgs. 259/2003 e ssmi.

ARTICOLO 7 - LOCALIZZAZIONE E DELOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE E DEGLI IMPIANTI RADIOELETRICI

Al fine di perseguire una più razionale localizzazione degli impianti si privilegiano i seguenti criteri:

1. Fermo restando i divieti di installazione di impianti di telefonia mobile indicati all'art.10 "Criteri di localizzazione" comma 1 lettere c) ed e) della Legge Regionale n.12 del 30/03/2017, i siti nei quali è consentita l'installazione di stazioni radio base per telefonia mobile ed impianti radioelettrici, sono individuati nelle planimetrie allegate dove sono evidenziati anche gli impianti già esistenti, le aree di ricerche relative ai piani di sviluppo dei gestori, le aree messe a disposizione dall'Amministrazione pubbliche e/o private. La tabella riepilogativa dovrà essere aggiornata d'ufficio a conclusione di ogni singola procedura autorizzativa; tali siti risultano disponibili per l'installazione di eventuali nuovi operatori nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità e del principio di condivisione (co-siting) dei siti/strutture fra operatori, laddove consentito dagli aspetti radioprotezionistici.

2. Nei casi di nuovi impianti o di delocalizzazioni è favorito l'accorpamento su strutture di supporto comuni. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs. 259/03, nonché di quanto previsto dall'art. 10 comma 1 lettera f) della L.R. 12/2017, nei siti individuati per la installazione degli impianti, ove tecnicamente possibile e compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti stessi, è preferibile la condivisione (co-siting) delle strutture di supporto comuni al fine di ridurre il consumo di suolo ed ottimizzare il numero dei siti, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz", sulla base dei piani di rete e dei programmi di sviluppo presentati dai gestori ai sensi dell'art. 11 della L.R. 12/2017. A tal fine gli stessi gestori dovranno progettare le nuove installazioni in maniera tale che la somma dei livelli dei campi elettromagnetici, prodotti dalla realizzazione dei nuovi impianti, con il fondo elettromagnetico preesistente, sia conforme a quanto indicato nel sopra citato DPCM 8 luglio 2003.

3. In deroga a quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, dell'art. 10 L.R. 12/2017 è consentito installare impianti diversi da quelli per emittenza radiofonica e televisiva negli impianti sportivi e nei parcheggi degli ospedali qualora il centro elettrico sia almeno 15 metri più alto del piano di calpestio più elevato entro un raggio di 100 metri in pianta.

4. Per la localizzazione dei nuovi impianti e per la delocalizzazione delle postazioni esistenti ritenute non più idonee devono essere privilegiate le aree e gli edifici pubblici lontani da zone sensibili come

scuole di ogni ordine e grado, strutture socio-sanitarie, ospedali, case di cura e di riposo etc e da aree in cui non si preveda, di norma, una permanenza umana non inferiore alle quattro ore giornaliere.

5. In conformità al criterio indicato alla lettera b) comma 1 art. 10 L.R. 12/2017, le stazioni radio base per telefonia mobile e gli impianti radioelettrici, (ad esclusione di quelli per l'emittenza radiofonica e televisiva), sono posti in via prioritaria su edifici o in aree di proprietà pubblica. A tale scopo saranno stipulate fra i soggetti gestori e l'amministrazione apposite convenzioni sulla base dello schema da approvarsi con apposito atto.

6. I proventi derivanti dalle locazioni stabilite ai sensi dell'Art. 93 comma 2 del D.lgs 259/2003, da collocare in apposito capitolo di spesa, potranno essere destinati tutti o in parte a finalità di interesse pubblico ed in particolare ad interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e per finanziare campagne di monitoraggio e di informazione alla popolazione sui temi ambientali, con particolare attenzione alle tematiche dell'esposizione ai campi elettromagnetici.

7. Per quanto riguarda gli impianti per emittenza radiofonica e televisiva, è vietata l'installazione:

- a) sugli edifici destinati a permanenze di persone non inferiore a quattro ore giornaliere;
- b) su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi e loro relative pertinenze;
- c) nelle Zone Territoriali Omogenee di P.R.G. di tipo A – Zone Storiche;
- d) nelle Zone di P.R.G. denominate nella tavola 1 – “Zonizzazione” come AREE SENSIBILI:
 - F1 – Zone delle attrezzature e degli impianti a valenza intercomunale e/o comunale
 - Zone F1-1 Attrezzature per l'istruzione superiore
 - Zone F1-2 Attrezzature sanitarie ed ospedaliere
 - Zone F1-3 Aree verdi, giardini e boschi di interesse urbano e territoriale
 - Zone F1-5 Impianti sportivi

F2 – Zone delle attrezzature con bacino di utenza inferiore rispetto alle F1
– Zone F2-2 Zone delle attrezzature prevalentemente edificate per l'istruzione inferiore;

8. Per quanto riguarda le stazioni radio base per telefonia mobile e gli impianti radioelettrici, è vietata l'installazione:

- a) su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi, e loro relative pertinenze;
- b) nelle Zone territoriali omogenee di P.R.G. denominate nella tavola 1 – “Zonizzazione” come AREE SENSIBILI e precisamente:
 - F1 – Zone delle attrezzature e degli impianti a valenza intercomunale e/o comunale
 - Zone F1-1 Attrezzature per l'istruzione superiore
 - Zone F1-2 Attrezzature sanitarie ed ospedaliere
 - Zone F1-3 Aree verdi, giardini e boschi di interesse urbano e territoriale
 - Zone F1-5 Impianti sportivi

F2 – Zone delle attrezzature con bacino di utenza inferiore rispetto alle F1
– Zone F2-2 Zone delle attrezzature prevalentemente edificate per l'istruzione inferiore;

Sono inoltre vietate tutte le installazioni di nuovi impianti tecnologici nelle Zone di P.R.G. denominate nella tavola 1 – “Zonizzazione” come AREE CON PRESENZA DI VINCOLO e precisamente:

- Zone EC *Aree agricole di compensazione idraulica*
- Zone EI-1 Aree con elementi di rilevante valore del paesaggio vegetale
- Zone EI-3 Corsi d'acqua – vincolo idrogeologico

- Zone EI-5 Unità di paesaggio degli edifici e manufatti storici
- Zone EI-6 Aree archeologiche
- Zone EO-12 Ambito di percezione del nucleo storico
- Zone EO-14 Paesaggio agrario di interesse storico – ambientale
- Zone EO-15 Aree di interesse archeologico

9. Sono invece aree di possibile installazione le aree denominate nella tavola 1 – “Zonizzazione” come “AREE DI ATTENZIONE” corrispondenti alle seguenti zone di P.R.G.:

- le zone individuate dal PRG come ZTO “C – espansione” ancora non attuate. Sono aree caratterizzate da una futura edificazione dove non è stata definita una pianificazione attuativa di dettaglio;
- “Zone F2-3 Zone delle attrezzature prevalentemente non edificate per lo sport e per il verde” in quanto non sono differenziate le aree verdi attrezzate da quelle non attrezzate;

In queste aree la localizzazione di un nuovo impianto non è vietata ma deve essere preceduta da valutazione puntuale da parte degli uffici competenti e comunque previa acquisizione di parere favorevole da parte dell’Amministrazione Comunale.

10. Per tutti gli impianti di cui ai commi precedenti, compresi i ponti radio, è comunque controindicata (VEDI ART. 8 comma secondo, LETTERA A), limitatamente alle Zto di tipo A e alle Zto di tipo B, l’installazione a terra in tutti i casi.

11. L’individuazione di nuovi impianti nelle aree è prescrittiva con riferimento al perimetro delle aree delimitate che individuano le singole localizzazioni, ma è indicativa per quanto riguarda la localizzazione puntuale. In sede di progettazione esecutiva, nel rispetto dei condizionamenti imposti dallo stato dei luoghi, potranno essere apportati spostamenti della localizzazione su aree limitrofe a quelle individuate nel regolamento senza che ciò costituisca variante, se finalizzati alla minimizzazione della esposizione della popolazione o all’ottimizzazione del servizio fornito, e previa acquisizione di parere favorevole da parte dell’Amministrazione Comunale.

12. In ogni caso l’installazione dovrà derivare da una definizione concordata dell’intervento, che dovrà essere progettato in funzione dello specifico contesto urbanistico, privilegiando l’inserimento su elementi d’arredo urbano, o, eventualmente, su pali di illuminazione e altri apparati tecnologici.

13. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento ai fini di assicurare un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, l’Amministrazione comunale valuta la ricollocazione degli impianti esistenti. Al fine della delocalizzazione il Comune può indire apposita Conferenza alla quale partecipano l’ASUR, l’ARPAM, i Gestori, le associazioni ambientaliste nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell’art. 9 della L. del 07.08.90 n°241. Nel caso di trasferimento di un impianto esistente da un’area privata a un’area di proprietà comunale, l’Amministrazione potrà valutare l’eventuale applicazione di un’agevolazione finanziaria (ad esempio Canone agevolato). L’eventuale agevolazione sarà formalizzata mediante apposito contratto.

14. L’aggiornamento e l’approvazione dei successivi regolamenti per l’installazione di apparati per la telefonia mobile e impianti radioelettrici, sarà effettuata secondo la procedura concertata che garantisca la partecipazione, l’informazione e la trasparenza secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 3 della L.R. 12/2017 e dopo aver valutato gli aspetti legati alla tutela della salute pubblica ai fini di una migliore funzionalità del servizio.

15. Ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.Lgs. 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16 comma 7, del DPR 06/06/2001 n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad essi si applica la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 8 - INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

Per l'installazione degli impianti di cui al presente regolamento dovranno essere preferenzialmente perseguite le seguenti soluzioni:

- a) Installazione nelle zone per la viabilità e relative fasce di rispetto, grandi spazi a verde, comunque secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento;
- b) Installazioni in zona industriale e/o artigianale e/o per attrezzature tecnologiche, e/o in aree attrezzate per il parcheggio, etc. ove può essere ammissibile anche la realizzazione di vani tecnici fuori terra;
- c) Sono ammissibili soluzioni a palo preferibilmente in area pubblica, da progettare, anche in questo caso come complementi di arredo facendo attenzione a che la percezione visiva dell'impianto sia minimizzata dai luoghi di pubblico accesso.
- d) Nel caso di installazione di un palo/traliccio è preferibile la sua collocazione vicino ad infrastrutture di trasporto, in ambienti già compromessi dall'attività umana, comunque preferibilmente lontano da abitazioni.
- e) In via prioritaria l'installazione di nuovi impianti è preferita su pali/tralicci e/o strutture esistenti. L'installazione su pali e tralicci di nuova edificazione è consentita una volta appurata l'impossibilità di realizzare la nuova struttura su infrastrutture preesistenti e/o comunque dimostrata la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
- f) In caso di alloggiamento degli impianti emittenti su strutture già esistenti (pali per l'illuminazione, sostegni per insegne, torri faro, serbatoi acquedottistici ecc) devono essere previste a carico dei concessionari le eventuali sostituzioni funzionali all'utilizzazione.
- g) I nuovi impianti devono essere realizzati con le migliori tecnologie disponibili ai fini della diminuzione del numero delle antenne utilizzate.
- h) Le tipologie costruttive adottate devono in via preferenziale rendere possibile l'installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, nel medesimo sito.
- i) Le apparecchiature a terra ed i locali tecnici dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio; ove, a seconda dei contesti, non risulti disponibile una sufficiente superficie al fine di realizzare un'adeguata schermatura con essenze tipiche locali, le apparecchiature a terra dovranno essere interrate. In allegato alla comunicazione di avvenuta attivazione dell'impianto, si dovrà inoltre presentare apposita documentazione fotografica attestante l'avvenuta piantumazione di cui all'oggetto.

All'interno delle Aree identificate come ZTO A "centro storico", delle Aree con presenza di vincolo paesaggistico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), idrogeologico, forestale ambientale, e delle Aree che **per l'intensa edificazione e per i valori di carattere storico e paesaggistico, meritano un elevato valore di tutela:**

A. nella scelta della localizzazione e nella realizzazione dell'infrastruttura si dovranno tenere conto dei seguenti criteri:

- è preferibile l'installazione su edifici, su immobili di elevata altezza rispetto i circostanti e a tetto piano;
- è controindicato l'impianto di tralicci o pali da terra in aree residenziali densamente abitate.

B. In fase di progettazione si deve fare riferimento ai seguenti criteri progettuali:

1. La percezione visiva dell'impianto deve essere minimizzata rispetto a tutte le alternative localizzative e progettuali possibili:
 - l'infrastruttura deve essere tale da minimizzare la percezione visiva delle antenne e delle relative strutture di supporto. Le antenne devono fare corpo con la struttura eliminando gli sbracci;
 - l'impianto non deve essere percepibile dai con visivi di particolare valore paesaggistico;
 - è preferibile il mascheramento delle antenne con particolari soluzioni tecnico-progettuali;
 - si deve valutare il migliore inserimento paesaggistico di tutti gli elementi tecnici posti ai piedi dei sostegni. Il possibile mascheramento o schermo protettivo potrà essere costituito di specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno;
 - è preferibile l'utilizzo di apparati indoor;
2. I nuovi impianti devono essere realizzati con le migliori tecnologie disponibili ai fini della riduzione dell'ingombro degli apparati tecnici, del numero e della dimensione delle antenne utilizzate;
3. le tipologie costruttive adottate devono, in via preferenziale, rendere possibile l'installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, nel medesimo sito;
4. Al fine di armonizzare la parte visibile degli impianti si devono usare materiali e cromatismi che permettano di mimetizzare l'impianto o di integrarlo rispetto ai materiali ed ai cromatismi che costituiscono l'edificio di installazione.
5. Devono essere presi in considerazione tutti gli accorgimenti progettuali che permettano di eliminare le disarmonie dimensionali rispetto le proporzioni che esistono nel paesaggio. Pertanto, nel caso di applicazione su edifici esistenti, dovrà essere valutato e giustificato il rapporto dimensionale tra l'altezza del manufatto e l'altezza dell'edificio. La progettazione sul tetto degli edifici deve estendere le linee verticali degli edifici:
 - le antenne vanno armonizzate con le linee salienti degli edifici;
 - la progettazione deve tener conto del ritmo e delle linee verticali degli edifici, dei paesaggi e delle infrastrutture verticali esistenti.

ARTICOLO 9 - MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

Oltre al perseguimento delle disposizioni indicate dall'art. 7, l'installazione dell'impianto tecnologico dovrà avere caratteristiche tecniche tali che l'intensità di campo elettromagnetico generato risulti il più basso possibile compatibilmente con l'esigenza del servizio espletato, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati negli articoli 4 e 5 del presente Regolamento. La progettazione dovrà tenere conto della possibilità di co-ubicazione (co-siting) prevista al comma 2 del medesimo articolo 7.

ARTICOLO 10 – CONTROLLI

In conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 12/2017 art. 17, il Comune svolge la funzione di vigilanza e controllo, con il supporto tecnico dell'ARPAM.

Il Comune provvederà, avvalendosi dell'Arpam e/o di professionisti incaricati dall'amministrazione stessa, ad effettuare misure periodiche a campione dei livelli dei campi elettromagnetici prodotti dalle stazioni radio base per telefonia mobile e dagli impianti radioelettrici installati nel territorio comunale.

Per le finalità di cui ai precedenti commi potranno essere utilizzati i proventi delle locazioni stabilite ai sensi dell'art. 93 comma 2 del D.lgs 259/2003, di cui all'art. 7 comma 6 del presente Regolamento.

I Gestori degli impianti di cui all'art. 1 del presente Regolamento devono monitorare gli stessi attraverso un programma annuale di autocontrollo.

Il Programma annuale contenente l'individuazione degli impianti irradianti campi elettromagnetici, il numero, il giorno e l'orario delle misurazioni dei valori dei parametri previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 deve essere ufficialmente comunicato, contestualmente alla data di attivazione degli impianti, al Comune e all'ARPAM avendolo preventivamente con quest'ultima concordato.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare le installazioni e gli impianti per motivi di negativo impatto sul paesaggio visuale, urbano o extraurbano, alla luce di nuove previsioni urbanistiche che rendano incompatibile la presenza degli impianti nelle immediate vicinanze.

ARTICOLO 11 - CATASTO DEGLI IMPIANTI

Il Catasto degli impianti è istituito presso l'ARPAM ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/2017 ed opera in coordinamento con il catasto nazionale ai sensi dell'art. 7 della Legge 36/2001 e ssmi.

Il Comune provvede periodicamente all'aggiornamento dell'elenco dei siti attivi sul proprio territorio ai fini del monitoraggio.

ARTICOLO 12 – RISANAMENTO

A seguito delle verifiche effettuate dall'ARPAM, il Comune in caso di superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M. dell'08.07.2003 e ss.mm.ii., ordina le azioni di risanamento necessarie, secondo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 12/2017, a carico dei titolari degli impianti.

Il Comune, entro trenta giorni dall'accertamento del superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, previa acquisizione del parere dell'ARPAM, ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, secondo quanto disposto dall'art. 14 della L.R. 12/2017.

Il Comune comunica ai soggetti interessati le modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento.

ARTICOLO 13 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA INSTALLAZIONE DEI PONTI RADIO ED IMPIANTI DEDICATI A EMERGENZE SANITARIE E DI PROTEZIONE CIVILE

Per quanto attiene ai ponti radio ed agli impianti dedicati a emergenze sanitarie e di protezione civile si rimanda alle norme attualmente vigenti.

ARTICOLO 14 – RICONFIGURAZIONI

Le riconfigurazioni dei siti esistenti dovranno essere effettuate tenendo conto di quanto di seguito espresso:

- Ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione e comunque fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati negli articoli 4 e 5 del presente Regolamento;
- Limitare il numero di antenne utilizzate, compatibilmente con la migliore tecnologia a disposizione e con l'introduzione di nuovi standard di telecomunicazione.

In particolare, sono consentite le riconfigurazioni delle stazioni radio base per telefonia mobile e degli impianti radioelettrici esistenti nelle modalità di seguito riportate a seconda della zona in cui esse ricadono:

a) ad esclusione dei casi sotto riportati, sono ammesse le riconfigurazioni delle stazioni radio base per telefonia mobile e degli impianti radioelettrici esistenti con aumento del numero di antenne; è consentita l'installazione di parabole per il collegamento in ponte radio, in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri di cui agli art. 8 e 9 del presente Regolamento.

b) All'interno delle aree identificate come ZTO A "centro storico", sono ammesse le riconfigurazioni delle stazioni radio base per telefonia mobile e degli impianti radioelettrici esistenti con aumento del numero di antenne; è consentita l'installazione di parabole per il collegamento in ponte radio, in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri di cui agli art. 8 e 9 del presente Regolamento.

c) Sugli Edifici vincolati con specifico provvedimento sono ammesse le riconfigurazioni delle infrastrutture per telefonia mobile esistenti con aumento del numero di; è consentita l'installazione di parabole per il collegamento in ponte radio, in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri di cui all'art. 8 e 9 del presente Regolamento.

d) All'interno delle aree con presenza di vincolo paesaggistico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), idrogeologico, forestale ambientale, e delle Aree che per l'intensa edificazione e per i valori di carattere storico e paesaggistico, meritano un elevato valore di tutela sono ammesse le riconfigurazioni delle stazioni radio base per telefonia mobile e degli impianti radioelettrici esistenti con aumento del numero di antenne; è consentita l'installazione di parabole per il collegamento in ponte radio, in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri di cui agli art. 8 e 9 del presente Regolamento; nelle aree con presenza di vincolo si applica la normativa di tutela ambientale e paesaggistica vigente.

ARTICOLO 15 – Co-siting

La collocazione di un nuovo gestore su un'infrastruttura per telefonia mobile esistente, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle ZTO A "centro storico", è equiparata ad una riconfigurazione e pertanto è disciplinata, a seconda della zona, ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento.

ARTICOLO 16 – MICROCELLE E GAP-FILLER

La scelta della localizzazione di nuovi impianti di tipologia a micro cella e gap-filler, per cautela, dovrà seguire il principio di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; qualora venissero installate nell'ambito delle facciate di edifici esistenti andranno progettate tenendo conto delle caratteristiche delle stesse, senza deturparle.

ARTICOLO 17 - IMPIANTI PROVVISORI

Per impianti non inseriti nel programma comunale degli impianti, di cui all'art. 8, della LR 12/2017, in caso di comprovate e documentate esigenze è consentita l'installazione degli impianti provvisori in deroga al comma 2 dell'articolo 6 della LR 12/2017, nel rispetto dei criteri localizzativi di cui all'art. 10 della L.R. 12/2017 e delle procedure abilitative di cui all'art. 4 della medesima legge, nonché di quanto previsti dall'art. 8 commi 1, 2 e 3 della L.R. 12/2017, per una durata massima di sessanta giorni. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta l'ARPAM esprime il parere.

Il Comune ha la facoltà di chiedere al gestore una collocazione diversa da quella richiesta.

Il Comune, su richiesta, può consentire una proroga del termine di durata dell'impianto per ulteriori trenta giorni, al termine della quale il gestore è tenuto a rimuovere l'impianto.

Tali impianti dovranno per quanto possibile armonizzarsi con il contesto ambientale e in ogni caso non dovranno essere fonte di pericolo e/o costituire elemento di intralcio per la circolazione veicolare e pedonale.

La realizzazione di impianti mobili può essere prevista:

- per interventi di protezione civile e sue esercitazioni;
- a servizio di manifestazioni temporanee, in tali ipotesi risultando consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermi restando i tempi tecnici di allestimento e smontaggio;
- per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso già identificato;
- per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune.

ARTICOLO 18 - COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

Per ciascun impianto, regolarmente autorizzato, il soggetto gestore fornisce entro 15 giorni dall'attivazione del medesimo, apposita comunicazione di entrata in esercizio al Comune e all'ARPAM con l'indicazione dei sistemi effettivamente attivati (art. 5 comma 1 L.R. 12/2017).

L'ARPAM provvede alle verifiche dei livelli di esposizione secondo quanto previsto dal comma 2 e dal comma 3 dell'art. 5 della L.R. 12/2017.

ARTICOLO 19 - ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLA DECADENZA DELLA CONCESSIONE MINISTERIALE

I Gestori delle Stazioni Radio Base per telefonia mobile e degli impianti radioelettrici sono tenuti a rimuovere l'impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spesa entro tre mesi dalla scadenza della Concessione ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata, o l'impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante.

Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano anche in tutti quei casi in cui l'impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della concessione, e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l'installazione abbia esaurito la propria efficacia.

ARTICOLO 20 – SANZIONI

In tutti i casi di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e all'articolo 18 della LR n. 12 del 30 marzo 2017.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'installazione o la modifica di un impianto radioelettrico in assenza del titolo legittimante prescritto comporta, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 8 mila euro a 80 mila euro, la rimozione del medesimo impianto con ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei gestori.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 15, comma 4, della legge 36/2001, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo legittimante è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila euro a 50 mila euro.

L'omessa trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 5 della L.R. 12/2017 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila euro a 20 mila euro.

L'inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 12 della L.R. 12/2017 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 3 mila euro a 30 mila euro.

Il mancato invio della documentazione di cui all'articolo 15 della L.R. 12/2017 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila euro a 20 mila euro.

Salvo che il fatto costituisca reato, il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti da questa legge ovvero il mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione delle azioni di risanamento di cui all'articolo 14 della L.R. 12/2017 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 36/2001, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 21/2012.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge 36/2001, per le sanzioni previste da questa legge non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Per quanto non previsto, si applica la legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

I Comuni inviano entro il 31 marzo di ogni anno alla struttura regionale competente una relazione sull'esito dei procedimenti sanzionatori attivati.

ARTICOLO 21 - INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

L'Amministrazione Comunale rende disponibile sul proprio sito istituzionale gli esiti dei monitoraggi effettuati sul territorio comunale riservandosi di predisporre una campagna informativa rivolta alla popolazione riguardante la percezione dei pericoli e dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici.

Ai fini dell'attuazione del comma 1 potrà essere predisposto del materiale divulgativo redatto di concerto con l'A.R.P.A.M competente per territorio.

Per le finalità di cui ai precedenti commi potranno essere utilizzati i proventi delle locazioni stabilite ai sensi dell'art. 93 comma 2 del D.lgs 259/2003, di cui al precedente articolo 7 comma 6 del presente Regolamento.

ARTICOLO 22 – DURATA DEL REGOLAMENTO E DELLE PLANIMETRIE ALLEGATE

Il presente regolamento ha validità fino alla prossima revisione e/o aggiornamento che l'amministrazione ha facoltà di apportare in qualsiasi momento per effetto di sopravvenuta normativa e ogni qual volta ne ravvisi l'inadeguatezza rispetto ai Programmi di sviluppo dei gestori.

Le planimetrie di localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile e degli impianti radioelettrici, allegate al presente regolamento, hanno validità a partire dalla data di approvazione della relativa delibera e comunque fino alla successiva revisione delle stesse. La tabella riepilogativa relativa ai Gestori insediati sarà aggiornata d'ufficio a conclusione di ogni singola procedura autorizzativa.

L'approvazione dei successivi aggiornamenti avverrà secondo le modalità previste dall'art. 6 della L.R. 12/2017 e come già citato nel comma 13, dell'art. 7 del presente Regolamento.

I gestori ed i titolari di impianti trasmettono entro il 31 Marzo di ogni anno i propri piani di rete ed i programmi di sviluppo, anche ai fini di un eventuale adeguamento della disciplina comunale ai sensi dell'art. 11 della L.R. 12/2017.

Il Comune in occasione degli eventuali adeguamenti promuove iniziative di razionalizzazione e coordinamento della distribuzione degli impianti in questione.

Il Comune si riserva di valutare le richieste pervenute in funzione della tipologia di modifica (nuovo insediamento, delocalizzazione) secondo le modalità previste dall'art. 6 della L.R. 12/2017, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 10 del presente Regolamento.

L'aggiornamento e l'approvazione delle modifiche al regolamento per l'installazione di apparati per la telefonia mobile e trasmissione dati, sarà effettuata secondo la procedura concertata che garantisca la partecipazione, l'informazione e la trasparenza secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3 della L.R. 12/2017 e dopo aver valutato gli aspetti legati alla tutela della salute pubblica ai fini di una migliore funzionalità del servizio.

ARTICOLO 23 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO NORME GENERALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa statale e regionale in materia, ed ai regolamenti dell'Amministrazione comunale.

Per tutti gli impianti fissi per la telefonia mobile concessi e non attivati entro 360 giorni dalla data della ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso è facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revoca della stessa.

ARTICOLO 24 – ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Tavola n. 4 - “Siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti e per la delocalizzazione di quelli esistenti ai sensi dell'art. 6 L.R. 12/2017”